

**DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2017
35/2017/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019,
PROPOSTE DALL'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 LAZIO MERIDIONALE –
LATINA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 gennaio 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione

- 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2016, 194/2016/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie proposte dall’Ente d’Ambito ATO 4 Lazio Meridionale - Latina” di seguito: deliberazione 194/2016/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 34/2017/R/IDR, recante “Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari e all’apertura degli sportelli provinciali presentate dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4

“Lazio Meridionale – Latina”, d’intesa con il gestore Acqualatina S.p.a.” (di seguito: deliberazione 34/2017/R/IDR);

- la determina del 31 marzo 2016, 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016, 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- l’istanza di aggiornamento tariffario presentata dal gestore Acqualatina S.p.a. ai sensi del comma 7.5 della deliberazione 664/2015/R/IDR e la conseguente diffida ad adempiere inviata dall’Autorità all’Ente di governo dell’ambito in oggetto, in data 16 novembre 2016 (prot. AEEGSI 33630);
- la comunicazione recante “*richiesta di valutazione e approvazione dell’istanza di aggiornamento tariffario*” (prot. AEEGSI 37950) inviata dal gestore Acqualatina S.p.a. in data 21 dicembre 2016;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 27 dicembre 2016 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 20 gennaio 2017 - dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina” ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- le comunicazioni del 29 dicembre 2016 e del 20 gennaio 2017 inviate dal gestore Acqualatina S.p.a. (prot. AEEGSI 39142 e 2144), nonché la conseguente nota trasmessa all’Autorità dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina” (prot. AEEGSI 2191).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della

redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”;
- l'articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia dispone:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all’integrazione e all’aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l’Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all’impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l’approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell’ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l’Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l’Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l’impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all’utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni;
- con la deliberazione da ultimo richiamata, l’Autorità ha, tra l’altro, confermato la previsione di una specifica procedura finalizzata a superare le criticità derivanti dall’inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo, ai commi 7.5 e 7.6, che nei casi in cui gli Enti di governo dell’ambito risultino, alla data del 30 aprile 2016, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest’ultimo non ottemperi nei termini previsti, l’istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell’ambito o i soggetti competenti individuati con legge

regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:

- a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;

- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determinate 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";
- non avendo l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale – Latina", alla data del 30 aprile 2016, provveduto alle determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, il gestore Acqualatina S.p.a. ha presentato (con nota prot. Società 20160-19711) istanza di aggiornamento tariffario all'Ente di governo dell'ambito medesimo ai sensi del comma 7.5 della deliberazione 664/2015/R/IDR, dandone contestuale comunicazione all'Autorità in data 1 luglio 2016;
- anche alla luce degli elementi emersi nel corso degli incontri istruttori avvenuti con l'Ente di governo in oggetto e con il gestore, l'Autorità, con nota prot. AEEGSI 37950 del 16 novembre 2016, ha diffidato il citato Ente di governo dell'ambito a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per la predetta gestione;
- conseguentemente, in data 20 dicembre 2016, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale – Latina" ha provveduto all'approvazione della propria proposta tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e, in data 27 dicembre 2016, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determinate sopra richiamate, la predisposizione tariffaria relativa al gestore d'ambito Acqualatina S.p.a., nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti;

- nell'ambito della predisposizione tariffaria di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito in parola ha trasmesso uno schema di Convenzione di gestione come adeguata alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR; detto schema risulta allegato alla "Proposta di deliberazione n. 1" inviata dal medesimo Ente che, tuttavia, non risulta ad oggi approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale – Latina";
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. AEEGSI 37950 del 21 dicembre 2016 - protocollata da Acqualatina S.p.a il 20 dicembre 2016 - il gestore in parola, evidenziando la mancata adozione da parte dell'Ente di governo dell'ambito delle determinazioni tariffarie di propria competenza, ha richiesto all'Autorità di "*valutare e approvare l'istanza di aggiornamento tariffario*" dal medesimo presentata;
- con deliberazione 17 del 20 dicembre 2016, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale – Latina", nell'adottare la pertinente predisposizione tariffaria, ha dato atto "*delle risultanze dell'attività di validazione dei dati forniti dal Gestore di cui al punto 7.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR*", approvando contestualmente la relazione di validazione dei "*dati relativi alla gestione operativa e all'attività di investimento al 31 dicembre 2014 e 2015, verificandone la completezza e coerenza con il libro cespiti, il bilancio, le fatture, e più in generale con le fonti contabili*";
- nell'ambito della proposta tariffaria trasmessa all'Autorità, l'Ente di governo ha fornito evidenza delle rettifiche operate sui dati prodotti dal gestore ovvero sui documenti allegati all'istanza tariffaria da quest'ultimo presentata; le modifiche e le integrazioni apportate dal soggetto competente attengono, in particolare, ai seguenti aspetti:
 - l'individuazione degli interventi riportati nel PdI, con riferimento ai quali, peraltro, in una nota del 14 novembre 2016 l'Ente di governo dell'ambito ha anticipato al gestore la propria intenzione di procedere ad un "*aggiornamento del Programma degli Interventi che tenga conto di tutte le opere (proposte dal punto di vista tecnico dal Gestore) necessarie ad eliminare le problematiche dell'approvvigionamento idrico delle fonti di Fiumicello, di Mazzoccolo e Capodacqua, ritenute urgenti a seguito a seguito dell'importante emergenza idrica della scorsa estate*";
 - la quantificazione degli oneri aggiuntivi (Op^{new}) ammessi al riconoscimento tariffario, ai sensi del comma 23.4 e seguenti del MTI-2, nel caso di un cambiamento sistematico; voce di costo per la quale il soggetto competente ha proposto una valorizzazione ispirata alla minimizzazione degli oneri e per la

- quale ha tenuto conto (con riguardo ai costi legati al trasporto di acqua tramite nave cisterna sulle isole di Ponza e Ventotene) del Protocollo d'Intesa siglato con la Regione Lazio, che si è impegnata a stanziare contributi sia in conto esercizio che in conto capitale;
- la determinazione dei maggiori oneri (*Opex_{QC}*) connessi all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR, espungendo dalla quantificazione operata dal gestore i costi che, per l'annualità 2016, non sono stati sostenuti, ovvero quei costi valorizzati in riferimento a taluni aspetti per i quali è stata formulata all'Autorità istanza di deroga condivisa con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio;
 - successivamente, con comunicazione prot. AEEGSI 39142 del 29 dicembre 2016, il gestore Acqualatina S.p.a. ha rappresentato all'Autorità di ritenere che “*lo Schema Regolatorio 2016-2019 [approvato dall'Ente di governo dell'ambito in data 20 dicembre 2016] present[i] nel merito profili di (...) illogicità*”, portando tuttavia all'attenzione dell'Autorità medesima, solo in data 20 gennaio 2017 (con nota prot. AEEGSI 2144), gli aspetti della proposta dell'Ente di governo dell'ambito considerati asseritamente illogici, e in particolare:
 - il differimento del riconoscimento in tariffa (previsto a partire dal 2020) di oneri di morosità superiori al livello fissato dall'Autorità;
 - il ricorso alla facoltà di utilizzare l'ammortamento finanziario solo per talune categorie di cespiti;
 - il trattamento dei Contributi Regionali in conto esercizio;
 - peraltro, nella richiamata comunicazione del 29 dicembre 2016 trasmessa da Acqualatina S.p.a., il medesimo gestore ha informato l'Autorità che “*al fine di evitare un clima di conflittualità all'interno dell'Ambito, [procederà] applicando provvisoriamente un aumento limitato al 4,5% per il 2016 e al 3,16% per il 2017*”, variazioni di prezzo, queste ultime, in linea con i valori del moltiplicatore tariffario approvati dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina” con la citata deliberazione 17 del 20 dicembre 2016.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina”, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - vulnerabilità dei sistemi di approvvigionamento, in termini di insufficienza delle fonti in periodi di siccità e di dipendenza da fonti esterne al territorio servito o, per le isole di Ponza e Ventotene, da trasporto via nave cisterna;
 - fenomeni di torbidità e presenza di arsenico nell'acqua captata da alcune sorgenti del territorio servito;

- inadeguatezza e vetustà per alcuni tratti delle reti di adduzione e dei relativi impianti;
- elevati livelli di perdite lungo le reti idriche;
- vetustà dei misuratori di utenza;
- ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui, nonché inadeguate condizioni fisiche di alcuni sollevamenti fognari;
 - presenza di sfioratori da adeguare alla normativa vigente;
- ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - per limitate aree del territorio servito, assenza di sistemi di trattamento;
 - presenza di impianti di depurazione sottodimensionati o da adeguare alla normativa vigente, nonché eccessiva frammentazione del servizio;
 - ricorso frequente allo smaltimento in discarica dei fanghi da depurazione;
 - presenza di scarichi da rendere conformi alle disposizioni vigenti;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - salvaguardia quantitativa della risorsa idrica e garanzia della fornitura di acqua potabile, anche tramite il contenimento dei livelli di perdite idriche;
 - abbattimento dei livelli di arsenico nell'acqua destinata al consumo umano;
 - ammodernamento dei sistemi di misura;
 - estensione del grado di copertura del servizio di fognatura e messa in sicurezza degli scarichi;
 - adeguamento degli impianti di depurazione, dei sistemi di trattamento dei reflui e degli scarichi alla normativa vigente, anche al fine di preservare la balneabilità lungo le coste;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici - e in coerenza con gli investimenti pianificati in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI - l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale – Latina" ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione, risanamento e completamento di reti adduttrici, ristrutturazione e potenziamento di serbatoi e altre opere di captazione e adduzione;
 - realizzazione e potenziamento degli impianti di dearsenicazione, nonché interventi di risanamento delle sorgenti;
 - risanamento e potenziamento della rete idrica di distribuzione;
 - sostituzione dei misuratori di utenza;
 - risanamento, estensione e completamento delle reti fognarie e dei collettori nonché adeguamento degli impianti di sollevamento;
 - potenziamento, ristrutturazione e adeguamento degli impianti di depurazione;
 - realizzazione di un impianto di smaltimento e trattamento di fanghi biologici;
 - distrettualizzazione di alcuni tratti della rete di distribuzione, mappatura della rete fognaria e degli sfioratori;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione

nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;

- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale – Latina" ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - presenza di variazioni del perimetro di attività svolta dal gestore - riconducibili a: i) una "*integrazione di territorio*", per l'acquisizione della gestione nei Comuni di Sezze, Ponza e Ventotene; ii) una "*integrazione di servizio*", con riferimento al "*trasporto [di] acqua tramite nave cisterna sulle isole di Ponza e Ventotene*" - tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi, *Op^{new}*, posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- la scelta del soggetto competente in ordine al posizionamento del gestore Acqualatina S.p.a. nell'ambito della citata matrice di schemi è stata assunta in continuità con le predisposizioni tariffarie proposte per gli anni 2014 e 2015, e formulate - ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR - seguendo le regole applicabili al *Quadrante III* (caratterizzato da un elevato fabbisogno di investimenti rispetto alla RAB) della matrice di schemi *pro tempore* vigente;
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento non è di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente di governo dell'ambito ha specificato di avere esercitato la facoltà di applicare - per talune categorie di cespiti - l'ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
- relativamente alla valorizzazione della componente *ERC*, sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", *ERC_{al}*, gli oneri afferenti ai contributi per i consorzi di bonifica e, come "costi ambientali e della risorsa endogeni", *ERC_{end}*, nei limiti del valore della componente tariffaria *Opex_{end}²⁰¹⁴*, quota parte dei

costi afferenti a depurazione, potabilizzazione, telecontrollo e riduzione/prevenzione perdite di rete;

- al fine di “*contenere gli incrementi tariffari*”, l’Ente di governo dell’ambito in oggetto ha esplicitato di aver proceduto - nell’ambito del secondo periodo regolatorio 2016-2019 - a una rimodulazione temporale dei conguagli.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nella relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria, l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina” ha specificato che, ai fini del calcolo del moltiplicatore tariffario ϑ relativo all’annualità 2016, “*in deroga al principio generale [di cui al comma 6.1 del MTI-2, sono state prese] a riferimento le grandezze fisiche <volumi e utenze> [del] 2015 per omogeneità e simmetria nell’approccio metodologico, considerato che dette grandezze comprendono anche la domanda dei territori dei Comuni che [nelle annualità 2014 e 2015] si sono integrati*” nella gestione di ambito;
- con deliberazione 194/2016/R/IDR l’Autorità, nell’approvare - con modifiche - le predisposizioni tariffarie relative al primo periodo regolatorio 2012-2015 proposte dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto, ha ritenuto opportuno “procedere a scomputare (...) le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito dalla voce di costo “Altri corrispettivi ai proprietari” (AC_p), attribuendole contestualmente alla corrispondente componente tariffaria (CO_{ATO})”; al riguardo nella delibera di adozione delle proposte tariffarie per il periodo 2016-2019, il medesimo Ente di governo ha invitato l’Autorità “*a rivedere la sua determinazione in riferimento all’ammontare delle [spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito] per il periodo 2012-2013 per un importo complessivo di 809.211 euro, dal momento che all’importo dovuto a titolo di canone di concessione [AC_p], pari a 1.549.371, (...) devono essere aggiunte (non inglobate) (...) le spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa (STO)*”;
- alla luce di quanto riportato al precedente alinea, il soggetto competente in parola ha proceduto a: *i) valorizzare la componente tariffaria “Altri corrispettivi ai proprietari” (AC_p) relativa a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, confermando l’importo del canone concessorio nella quota di 1.549.371 euro (che fin dal 2003 ricompredeva le spese “di funzionamento della STO”; cfr. il punto 3, la lettera b), della deliberazione 19 febbraio 2003 dell’Ente d’Ambito); ii) imputare un ulteriore importo di 359.903 euro come componente tariffaria CO_{ATO} ;*
- con riferimento alla componente a conguaglio Rc_{ALTRO} , l’Ente di governo dell’ambito in oggetto ha specificato che la stessa comprende costi per eventi eccezionali, riferiti all’anno 2014, attribuibili al “*recupero a conguaglio sul fatturato 2012, pari a 2.467.610 euro, poiché, in sede di predisposizione delle tariffe 2014 e 2015 (MTI), il conguaglio Rc_{VOL}^{2014} è stato compiuto con il fatturato di bilancio 2012*”

anziché con il fatturato di competenza 2012 aggiornato (...), dato già disponibile in sede di predisposizione tariffaria”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 1 agosto 2016, l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina”, d’intesa con il gestore Acqualatina S.p.a., ha trasmesso all’Autorità due istanze di deroga, ai sensi dell’articolo 52, commi 2 e 5 del RQSII, rispettivamente dall’obbligo di apertura dello sportello unico provinciale per le utenze presenti nel territorio della provincia di Frosinone e dagli obblighi relativi all’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali;
- successivamente, nell’ambito della proposta tariffaria trasmessa, l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina”, ha avanzato, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2017, 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi *Opex_{QC}* (previsti dal comma 23.3 del MTI-2 per l’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con la citata deliberazione 655/2015/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi), rappresentando le valutazioni al riguardo compiute; in particolare, pur prevedendo *“il non riconoscimento dei maggiori costi legati agli orari di apertura degli sportelli per l’istanza di deroga presentata”*, l’Ente di governo dell’ambito in parola ha motivato la richiesta in questione con la necessità di coprire i costi connessi ai servizi di *call center* e di pronto intervento.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il gestore, ai sensi del comma 30.3 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR e del comma 30.3 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, ha formulato istanza per il riconoscimento di un costo di morosità superiore alla soglia massima ammissibile, come indicata al comma 30.2 dei medesimi provvedimenti. In particolare, Acqualatina S.p.a., ha evidenziato come senza il riconoscimento di maggiori oneri di morosità *“non sarà possibile assicurare la completa realizzazione del programma degli investimenti (...), né finanziare le iniziative di carattere sociale, né garantire il rispetto dei covenant finanziari legati alle performances aziendali”*;
- con deliberazione 17 del 20 dicembre 2016, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina”, nell’adottare la pertinente predisposizione tariffaria, ha espressamente approvato:
 - la *“Relazione per il riconoscimento [dei costi di] oltre il 3% [ammesso] per le regioni del Centro, ai sensi del comma 30.3 (...) dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR”*;
 - l’*istanza per il riconoscimento dei costi di morosità successivi al 2015, oltre il costo massimo [ammissibile] per le regioni del Centro pari al 3,8% ai sensi del comma 30.3 del MTI-2”*;

- in particolare, con riferimento alle istanze in parola, il soggetto competente ha esplicitato che:
 - *“negli anni il Gestore, sollecitato dall’Ente e dall’OTUC ma anche in modo autonomo, ha proceduto a rettificare/migliorare le procedure di recupero e contenimento del credito”*;
 - sono state validate le motivazioni indicate nelle istanze del gestore in relazione a:
 - i) le cause dei livelli di morosità registrati riconducibili alle utenze morose con contatore non accessibile, alle utenze che hanno dato disdetta e aventi un debito nei confronti del medesimo gestore e alle utenze morose appartenenti al Comune di Aprilia;
 - ii) le azioni per il contenimento della morosità già intraprese e da intraprendere, con particolare riferimento all’avvenuta attivazione di misure per il recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, nonché alle misure procedurali e regolamentari intraprese a partire dal 2012, quale, a titolo esemplificativo, la modifica delle attività di sollecito;
 - iii) l’impatto del fenomeno della morosità sull’andamento della gestione con incidenza *“in maniera determinante, nel corso degli anni di gestione, sull’equilibrio economico finanziario della Società ed in particolare sulla realizzazione del Programma degli Interventi”*;
- conseguentemente, come esplicitato nella relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, il soggetto competente ha ipotizzato che il recupero dei maggiori oneri di morosità venga riconosciuto nel piano economico-finanziario a partire dall’annualità 2020.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per la gestione di cui all’*Allegato A*:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da

- parte dell’Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che il gestore in parola - affidatario di ambito - ha in particolare: *i)* attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii)* fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UII;
 - per la richiamata gestione siano stati adempiuti - pur con le precisazioni e nei limiti sotto riportati - gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, dalle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
 - in esito alla valutazione delle proposte tariffarie trasmesse dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto (in riferimento alle quali, peraltro, il medesimo soggetto competente ha specificato che “*l’attività di validazione dei dati è il risultato di una procedura partecipata con il gestore*”), gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
 - sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall’Ente di governo dell’ambito;
 - il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitati i valori del moltiplicatore ϑ di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
 - la proposta di calcolare il moltiplicatore tariffario ϑ riferito all’annualità 2016 utilizzando - “*in deroga al principio generale*” - i volumi e le utenze relativi all’anno 2015, in luogo del 2014 (anno di riferimento secondo le previsioni di cui al comma 6.1 del MTI-2), possa trovare accoglimento limitatamente nell’ambito della quantificazione delle variabili di scala relative alla quota di domanda riconducibile ai Comuni la cui gestione è stata solo di recente acquisita da Acqualatina S.p.a. e per i quali non risultino disponibili i dati sui volumi fatturati nel 2014;
 - per ciascuna annualità del periodo 2016-2019, non possa trovare accoglimento la proposta di riconoscimento tariffario dell’importo (pari a 359.903 euro) valorizzato come componente CO_{ATO} , atteso che tale quota - aggiuntiva rispetto al valore già ricompreso nelle predisposizioni tariffarie relative al precedente periodo regolatorio 2012-2015 - non risulta riconducibile (come invece richiesto al comma 27.3 del MTI-2) a funzioni ulteriori, rispetto alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, svolte dal medesimo soggetto competente;
 - sia necessario procedere alla rideterminazione della componente a conguaglio $R_{C_{ALTRO}}$, con riferimento agli oneri per “eventi eccezionali” (relativi all’anno 2014) ivi computati, atteso che l’imputazione di un recupero di quanto valorizzato come componente tariffaria $R_{C_{VOL}}^{2014}$ in sede di predisposizione tariffaria ai sensi del MTI, non possa configurarsi - anche in un’ottica di certezza dei corrispettivi applicati

- all'utenza - quale "evento eccezionale" nei termini indicati dalla regolazione;
- atteso che l'Autorità, con deliberazione 34/2017/R/IDR, ha proceduto all'accoglimento delle istanze di deroga, ai sensi dell'articolo 52, commi 2 e 5 del RQSII, rispettivamente dall'obbligo di apertura dello sportello unico provinciale per le utenze presenti nel territorio della provincia di Frosinone e dagli obblighi relativi all'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali, non possa trovare accoglimento l'istanza per il riconoscimento di oneri aggiuntivi *Opex_{QC}* presentata dall'Ente di governo dell'ambito per il gestore Acqualatina S.p.a., in quanto detti costi sono ritenuti ammissibili dalla regolazione soltanto in caso di integrale adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR;
 - al fine di garantire la continuità del servizio erogato all'utenza e il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e nei documenti trasmessi, nonché alla luce delle azioni avviate per il progressivo contenimento dei relativi oneri di morosità e della puntuale valutazione delle previste misure di riequilibrio economico-finanziario, sia opportuno accogliere la proposta di riconoscimento di un costo di morosità (come quantificato dal soggetto competente) superiore alla soglia massima ammessa dalla regolazione *pro tempore* vigente;
 - sia, pertanto, opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A i costi aggiuntivi di morosità il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019, rideterminando tuttavia tale importo in considerazione delle rettifiche sopra menzionate.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:
 - la convenzione di gestione (adottata con pertinente atto di approvazione) come adeguata alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
 - la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Acqualatina S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, nonché dalla deliberazione 34/2017/R/IDR;
- sia necessario, altresì, richiedere all'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale – Latina" di effettuare specifiche verifiche in ordine:
 - al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione alla luce delle rettifiche sopra esplicitate, nonché delle difficoltà evidenziate dal gestore con riferimento alle tempistiche previste per il riconoscimento dei maggiori costi di morosità nello sviluppo del piano economico-finanziario;
 - alle misure necessarie a garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte dall'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Lazio Meridionale – Latina", approvando le medesime con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore *g* di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i costi aggiuntivi di morosità il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore *g* per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati - anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa - a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
5. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:
 - la convenzione di gestione (adottata con pertinente atto di approvazione) come adeguata alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
 - la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Acqualatina S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, nonché dalla deliberazione 34/2017/R/IDR;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni